



## [Sentenza n. 64 del 2024](#)

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini  
*decisione del 19 marzo 2024, deposito del 19 aprile 2024*  
*comunicato stampa del [19 aprile 2024](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ord. n. 121 del 2023](#)*

#### **parole chiave:**

**DIRITTO VIVENTE – QUANTIFICAZIONE SPESE PROCESSUALI**

#### **disposizione impugnata:**

- art. 133, comma 1, del [decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, solleva – in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione – plurime questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 133, comma 1, del T.U. spese di giustizia. La disposizione **sarebbe incostituzionale nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente «secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente».**

La Corte, accogliendo l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato, reputa inammissibile per omessa motivazione la censura in riferimento all'art. 23 Cost.

Nel merito, **viene innanzitutto dichiarata non fondata la questione avanzata con riferimento all'art. 76 Cost.:** secondo il rimettente il legislatore delegato avrebbe introdotto una disposizione, nell'interpretazione consolidatasi nel diritto vivente, del tutto innovativa e non giustificata da alcuna esigenza di coerenza sistematica e anzi contraria alla «funzione (indennitaria) propria della condanna al rimborso delle spese processuali» in violazione del criterio direttivo di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), della legge n. 50 del 1999. La Corte costituzionale, tuttavia, afferma che la norma ricavata dal diritto vivente risulta riconducibile «entro i confini rigorosi» delle previsioni deleganti.

Le altre censure avanzate dal giudice *a quo*, concernenti la **violazione degli artt. 3, 53 e 111, secondo comma, Cost.**, si fondano su un'asserita natura tributaria del «prelievo

coattivo» che subirebbe il soccombente nel caso in cui la controparte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio gratuito. A tal riguardo, la Corte costituzionale afferma che l'istituto della rifusione delle spese è concettualmente estraneo alla logica dell'obbligazione tributaria, che si impernia su una «effettiva decurtazione patrimoniale» attraverso un «prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 128 del 2022). Pertanto, **il giudice delle leggi sconfessa il presupposto logico da cui muove il rimettente e dichiara la non fondatezza anche di tali questioni.**

*Simone Barbareschi*